



COMUNE DI GERMAGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Allegato A alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 77
del 13.12.2013

FORNITURA PRODOTTI ITTICI

STAGIONI 2014 e 2015

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le forniture dei prodotti ittici relativi al ripopolamento nell'ambito della riserva di pesca comunale da eseguirsi in forma diretta da parte dell'Amministrazione per le stagioni 2014 e 2015 (periodo marzo – ottobre).

La stagione di pesca 2014 avrà inizio domenica 9 marzo con termine il 5 ottobre.

Art. 2

Descrizione e quantità

Le quantità previste di prodotti ittici per le stagioni 2014 e 2015 risultano le seguenti:
Trote fario di peso tra gr. 350 e gr. 450, lunghezza minima cm 25, provenienti da acque pregiate, per un totale di kg 10.000 per ogni anno.

L'amministrazione si riserva la facoltà saltuariamente di richiedere a parità di peso e quindi di prezzo al kg. prodotto di pezzatura superiore.

La fauna ittica dovrà essere di prima scelta in ottimo stato di vitalità, immune da malattie in atto, priva di qualsiasi anomalia nella livrea ed in particolare per quanto concerne la mancanza di pinne.

Prezzo a base d'asta: € 4,60 al kg. più I.V.A. 22% su cui effettuare il ribasso.

(Il suddetto importo è comprensivo dei costi di trasporto).

Non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) nel rispetto della determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'importo relativo agli oneri per la sicurezza, di cui al comma 5 dell'art. 26 del Decr. Leg.vo n. 09.04.2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenze.

Art. 3

Ordinazione di maggiori o minori quantitativi

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi della fornitura fino alla concorrenza del 30% in più o in meno alle stesse condizioni e senza che occorra alcun speciale provvedimento.

Qualora senza opposizione dell'amministrazione l'appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa fornisca materiale ittico più pregiato non avrà diritto ad aumento del prezzo rispetto a quello stabilito. Se invece l'amministrazione ammettesse qualche carenza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà un'adeguata riduzione del prezzo.

Art. 4

Controllo e accettazione del prodotto ittico

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, prima della fornitura, controlli tecnico – sanitari che riterrà necessari, tramite propri incaricati sulla qualità e sull'assenza di malattie in atto del prodotto oggetto della fornitura anche con visite agli impianti di produzione e di accrescimento del soggetto aggiudicatario.

L'accettazione del prodotto di volta in volta consegnato avrà luogo solo dopo l'esito favorevole di verifica da parte dell'ufficio comunale competente della sua conformità alle disposizioni di legge previste per le "caratteristiche specifiche-requisiti" dei prodotti oggetto della fornitura (peso tra i grammi 350 ed i grammi 450, lunghezza minima cm. 25, provenienti da acque pregiate, assenza di anomalie nella livrea ecc.).

La ditta appaltatrice garantisce tutti i prodotti forniti secondo il presente capitolato contro eventuali carenze di conservazione e pezzatura intendendo come garanzia la pura e semplice sostituzione del prodotto non conforme senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Qualora avessero a sorgere contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze di un esame da effettuarsi presso l'istituto competente a spese del fornitore, sui campioni prelevati in contraddittorio.

Art. 5

Certificazioni

Il soggetto aggiudicatario all'atto della consegna dovrà produrre il certificato sanitario attestante l'assenza di malattie rilasciato dalle competenti autorità sanitarie in base alla normativa vigente.

Art. 6

Oneri a carico del fornitore

Sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese relative a trasporto ed ogni altro onere relativo alla fornitura resa nel luogo di destinazione.

Art. 7

Termini e modalità di consegna

Il prodotto oggetto dell'appalto dovrà essere consegnato per quantitativi intermedi durante la stagione di ripopolamento nel territorio della riserva nei luoghi di semina di volta in volta indicati dal personale incaricato. Il fornitore dovrà dichiarare di volta in volta la disponibilità del prodotto richiesto o l'eventuale tempo per l'approvvigionamento a magazzino, con un massimo di 12 ore dal ricevimento dell'ordine trasmesso anche solo telefonicamente dall'ufficio competente.

Gli ordini saranno effettuati per quantitativi variabili da kg. 100 a kg. 400 con cadenza settimanale con consegna il venerdì mattina dalle h. 8 – 9 e/o con consegna bisettimanale il lunedì o il martedì pomeriggio dalle ore 17-19 e il venerdì mattina dalle 8-9 o su richiesta dell'Amministrazione nei giorni festivi o prefestivi con preavviso massimo di 48 ore.

Se le condizioni metereologiche non consentiranno le semine le stesse verranno effettuate non appena la situazione meteo lo permetterà.

Il controllo della quantità delle singole forniture avverrà mediante la bolla di accompagnamento del relativo materiale, stilata dalla ditta fornitrice e controfirmata da un incaricato del Comune per il ritiro della merce stessa.

Art. 8

Penalità

La Ditta aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di eseguire lo stesso secondo le modalità indicate. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione della fornitura o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo o irregolarità nelle consegne riportate all'art. 7, verrà applicato il 5% sull'importo del non consegnato fino ad un importo massimo pari al 10% del contratto di fornitura in oggetto;
- quanto i prodotti ittici presentino i difetti di cui all'art. 2 la penalità applicata sarà di € 1.000.000.

Le penalità verranno addebitate mediante nota di addebito approntata dal Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni del servizio amministrativo.

Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che la Ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto dal fornitore o mediante escussione della garanzia prestata.

Art. 9

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto, oltre che nelle ipotesi previste nella normativa vigente, nei seguenti casi:

- in caso di mancata fornitura trascorsi 10 giorni dal termine;
- qualora le deduzioni per l'applicazione di penali raggiungano il 10% dell'importo del contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- subappalto non autorizzato;
- cessione anche parziale del contratto;
- gravi difetti e/o anomalie nei prodotti ittici.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste al precedente art. 7.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune stesso e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 10

Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare, ai sensi dell'art. 113 del Decr. Leg.vo n. 163/06, una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

In assenza di cauzione non può aver luogo la stipula del contratto.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Germagnano.

Art. 11

Cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione del contratto. L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 118 del Decr. Leg.vo n. 163/2006. E' fatto divieto dell'aggiudicatario di subappaltare parte della fornitura senza la preventiva autorizzazione.

Art. 12

Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto del Comune che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario s'impegna ad applicare perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/2008, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri dipendenti, man levando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Il rapporto con i dipendenti agli effetti retributivi deve essere effettuato nel rispetto del C.C.N.L. di categoria, nonché di quelli integrativi territoriali e in generale nel rispetto di tutta la normativa sull'assunzione del personale.

Articolo 13

Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è determinato dal prezzo derivante dal ribasso indicato in sede di offerta sul prezzo unitario al kg. posto a base di gara per la quantità del prodotto ordinato.

I prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e gli stessi sono comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano al Fornitore dall'osservanza di tutte le condizioni e le prescrizioni derivanti dal capitolato e dall'offerta presentata; essa comprende altresì le normali quote di spese generali ed utili di impresa.

Articolo 14

Fatturazione e modalità di pagamento

La fornitura, oggetto del presente capitolato, sarà liquidata sulla base delle fatture emesse dal soggetto aggiudicatario con riferimento ad ogni singolo ordine, a seguito di consegne regolarmente effettuate, al netto delle eventuali penali applicate, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, previa verifica della regolarità della fornitura.

Articolo 15

Controversie

Per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il fornitore dovrà fare riferimento all'Ufficio.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del Foro di Ivrea.

Articolo 16

Spese contrattuali ed accessorie - Iva

Tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto accessorie e conseguenti saranno per intero a carico degli aggiudicatari.

L'imposta sul valore aggiunto sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 17

Osservanza Leggi e Decreti

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le Leggi e Decreti, Regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.